

Ambiente - 21-11-2005 - 17:19

REACH: controllare i rischi chimici senza penalizzare il settore e tutelando la salute

Una prima tappa di una grande maratona legislativa si è conclusa al Parlamento europeo: la relazione su REACH è stata adottata in prima lettura. Si chiude così uno dei cantieri legislativi più pesanti della storia del Parlamento. I timori per le piccole e medie imprese sono stati ascoltati dai deputati che hanno attenuato gli oneri per il settore, preservando al contempo le esigenze di sicurezza per le sostanze più pericolose e favorendo così l'ambiente e la salute pubblica.

Il Presidente BORRELL, in proposito, ha dichiarato: «il Parlamento europeo ha dimostrato che si è assunto le proprie responsabilità e, nella sua veste di legislatore, ha risposto a taluni timori degli europei, garantendo loro dei posti di lavoro competitivi assieme ad un elevato livello di protezione della loro salute e dell'ambiente».

La proposta di regolamento, così come emendata dal Parlamento ha raccolto 407 voti favorevoli, 155 contrari e 41 astensioni, mentre la risoluzione legislativa è stata accolta con 398 voti favorevoli, 148 contrari e 36 astensioni. Sono stati necessari 140 minuti affinché i deputati si pronunciassero sui 1039 emendamenti esaminati dall'Aula. In proposito, al termine della tornata di voto, il Vice presidente Alejo **VIDAL-QUADRAS** (PPE/DE, ES) ha annunciato ai colleghi, molto soddisfatto, di aver vinto una cena pagata da Robert **ATKINS** (PPE/DE, UK) per aver chiuso lo scrutinio prima delle 13.00.



Il Parlamento adotta la sua posizione su REACH

L'obbligo di diligenza

Facendo proprio - con 324 voti favorevoli, 260 contrari e 20 astensioni - un pacchetto di compromesso proposto dal PSE, ALDE/ADLE, Verdi e GUE/NGL, il Parlamento impone la responsabilità di osservare un obbligo di diligenza a carico delle imprese che fabbricano o importano sostanze chimiche. Pertanto, i produttori, gli importatori e gli utenti a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, hanno l'obbligo di fabbricare, importare, utilizzare o immettere sul mercato tale sostanza in modo che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, «non si arrechi danno alla salute umana o all'ambiente».

Di conseguenza, questi soggetti devono adottare le misure necessarie per far fronte ai rischi e trasmettere le corrispondenti raccomandazioni lungo le catene di approvvigionamento. Ciò include l'obbligo di descrivere, documentare e comunicare in modo trasparente e appropriato i rischi derivanti dalla produzione, dall'uso e dallo smaltimento di ogni sostanza. I produttori e gli utenti a valle, precisano i deputati, «dovrebbero selezionare una sostanza per la produzione o l'uso sulla base delle sostanze più sicure disponibili». L'onere di provare che le sostanze prodotte non sono a rischio ricade sulle imprese.

Sostegno alle PMI

Un considerando precisa che l'applicazione delle disposizioni di REACH non deve «in alcun caso determinare un aumento dell'onere burocratico e amministrativo per le piccole e medie imprese». Gli Stati membri e la Commissione, pertanto, dovrebbero creare «un'ampia rete di sostegno» per aiutare le imprese, in particolare piccole e medie, ad adempiere agli obblighi derivanti dal regolamento.

Il Parlamento introduce anche un emendamento che chiede agli Stati membri di adottare misure volte a sostenere le imprese, in particolare PMI, nell'applicazione del regolamento. Occorre anche che essi adottino delle misure di assistenza speciale per l'effettuazione delle prove necessarie per raccogliere le informazioni richieste dalla normativa.

Registrazione

Con 438 voti favorevoli, 144 contrari e 15 astensioni, il Parlamento ha adottato il pacchetto di compromesso sulla registrazione concordato da PPE/DE, PSE e ALDE/ADLE.

Questi emendamenti stabiliscono un sistema uniforme di preregistrazione per tutte le sostanze esistenti. La scadenza generale per la preregistrazione è di 18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, ma sono previsti ulteriori sei mesi per le PMI e gli utilizzatori finali. E' quindi istituito un registro delle sostanze gestito dall'Agenzia che, tra le altre cose, contiene una descrizione generale degli usi identificati. Le sostanze che non figurano nel registro non potranno, una volta scaduto il termine previsto, essere commercializzate nell'Unione.

Le prime sostanze a dover essere pienamente registrate, dopo tre anni, sono quelle prodotte in quantitativi pari o superiori a 1.000 tonnellate nonché quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione la cui produzione supera una tonnellata. Il compromesso aggiunge anche le sostanze che hanno effetti negativi a lungo termine sull'ambiente acquatico.

Per le quantità comprese tra 1 e 10 tonnellate, sono introdotti due nuovi test volti a valutare la tossicità acuta e la biodegradabilità. Tuttavia, l'intera procedura prevista è d'applicazione solo per le sostanze più pericolose che soddisfano taluni criteri: tossiche per la riproduzione, bioaccumulative e persistenti. Alle altre si applica invece una procedura semplificata e sono richiesti dati completi unicamente se collimano con precise condizioni.

Per le sostanze prodotte o importate in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate, è introdotta la possibilità di non eseguire taluni test se ciò è giustificato sulla base di un certo numero di criteri che saranno stabiliti dalla Commissione con l'assistenza di un comitato tecnico.

Una sostanza, una registrazione - il principio OSOR

Il compromesso mantiene il principio cosiddetto OSOR - una sostanza, una registrazione - che organizza la condivisione dei dati tra le imprese al fine di ridurre i costi e le analisi. Lo scopo è quindi di non compromettere la competitività delle imprese imponendo loro oneri eccessivi.

Il principio della condivisione obbligatoria è anche esteso a tutti i test e non più unicamente a quelli effettuati sugli animali. Tuttavia, è introdotto un nuovo criterio per l'opt-out. Il ricorso a questa possibilità, però, deve essere debitamente giustificato e può essere contestato da altri potenziali soggetti che intendono registrare delle sostanze. L'ultima parola, in ogni caso, spetterà all'Agenzia.

La protezione dei dati per tutti gli studi è estesa a 15 anni, invece di 10, e le sostanze utilizzate nel campo della ricerca sono esentate dalla registrazione per 15 anni, al posto di 10.

Autorizzazione e sostituzione delle sostanze

Per quanto riguarda le autorizzazioni, è il pacchetto di compromesso promosso da PSE, ALDE/ADLE, Verdi e GUE/NGL che è stato sottoscritto dal Parlamento con 324 voti favorevoli, 163 contrari e 113 astensioni.

Uno dei principali obiettivi del regolamento è di pervenire alla sostituzione delle sostanze che suscitano maggiori preoccupazioni (quelle cancerogene e mutagene, per esempio) con altre sostanze o tecnologie alternative «più sicure, se disponibili». Qualora non esistano alternative, il regolamento prevede delle misure atte a garantire che il ricorso a tali sostanze sia adeguatamente controllato.

Uno degli emendamenti adottati prevede che un'autorizzazione sia rilasciata unicamente se non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate e se sono poste in atto misure per minimizzare l'esposizione. Inoltre, deve dimostrarsi che i «vantaggi sociali ed economici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e l'ambiente». Infine, occorre tenere sotto adeguato controllo il rischio per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso della sostanza in questione.

Campo d'applicazione

Gli emendamenti adottati dalla Plenaria precisano le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. La proposta avanzata dalla commissione parlamentare per l'industria è stata accolta dall'Aula e, tra le altre cose, vengono esclusi, il ferro, la pasta di cellulosa, il magnesio, l'etanolo, il neon, che sono trattati da altre normative.

Valutazione

Il Parlamento ha rafforzato il ruolo dell'Agenzia che è responsabile della valutazione delle proposte di esperimenti e dei fascicoli di registrazione. Per le valutazioni, si affida agli organismi designati a tal fine da ciascun Stato membro al fine di massimizzare la loro esperienza.

All'Agenzia spetta il compito di fissare le priorità per le valutazioni e di stabilire dei piani annuali. Numerosi emendamenti precisano le modalità e le procedure di valutazione, la composizione e il funzionamento

dell'Agenzia, il principio della sua indipendenza e della trasparenza della sua attività, così come le procedure di ricorso.

Dichiarazioni del relatore e a nome dei gruppi politici

Prima di procedere al voto finale sulla proposta emendata e sulla risoluzione legislativa, il relatore Guido **SACCONI** (PSE, IT) ha invitato i colleghi a sostenere l'esito della votazione degli emendamenti in quanto ne risulta un rafforzamento dell'equilibrio del regolamento, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni. Per il deputato, la relazione adottata pone buone basi affinché possa essere trovato un accordo con il Consiglio.

Sono poi intervenuti altri relatori e rappresentanti dei gruppi politici per annunciare le loro intenzioni di voto. Ria **OOMEN-RUIJTEN** (PPE/DE, NL), ha affermato che il suo gruppo ha vinto sulla questione della registrazione e perso per quanto riguarda le autorizzazioni ed ha notato come su molti punti importanti sia emersa un'esigua maggioranza che, in seconda lettura, non sarà sufficiente per approvare gli emendamenti. Lena **EK** (ALDE/ADLE, SE) si è detta soddisfatta per il rafforzamento degli aspetti ambientali del provvedimento. Hartmut **NASSAUER** (PPE/DE, DE), relatore della commissione per il mercato interno, ha precisato di non sostenere gli emendamenti adottati sulle autorizzazioni mentre ha votato a favore di quelli sulla registrazione. Riguardo a quest'ultimo punto ha anche notato come esso sia stato sostenuto da una grande maggioranza del Parlamento.

Jonas **SJÖSTEDT** (GUE/NGL, SE), notando la debolezza del risultato in merito alla registrazione, ha annunciato nondimeno di votare a favore in quanto «è meglio un REACH debole che niente REACH». Pur accogliendo con favore l'esito del voto sulle autorizzazioni, Carl **SCHLYTER** (Verdi/ALE, SE) ha manifestato l'intenzione del gruppo di non condividere il provvedimento così emendato. Hans **BLOKLAND** (IND/DEM, NL) ha annunciato il voto contrario della maggioranza del suo gruppo. Infine, Alessandro **FOGLIETTA** (UEN, IT) si è detto favorevole, nonostante le perplessità sulla questione delle autorizzazioni.

Prima di procedere al voto sulla risoluzione legislativa, Derek **CLARK** (IND/DEM, UK), appellandosi al regolamento interno del Parlamento, ha chiesto un rinvio della votazione affinché la Commissione avesse la possibilità di esprimere la propria posizione sugli emendamenti adottati dall'Aula. Il Vice-presidente ha allora dato la parola al commissario Stavros **DIMAS** che ha annunciato di condividerne alcuni, di non condividerne altri e di porre una riserva su altri ancora. Si è quindi proceduto alla votazione.

Riferimento :

2005/11/17 08:30:00

Guido **SACCONI** (IT) - PSE

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce l'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) n. .../... {sugli inquinanti organici persistenti}

&

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarle al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 15.11.2005

Votazione: 17.11.2005